

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

## **SOC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (VET B)**

### **Responsabile del Procedimento**

Dott.ssa Raffaella Riu  
(+39) 335 8093298  
[raffaella.riu@asufc.sanita.fvg.it](mailto:raffaella.riu@asufc.sanita.fvg.it)

### **Referente**

Dott. Francesco Costanzo  
(+39) 0432 921887  
[francesco.costanzo@asufc.sanita.fvg.it](mailto:francesco.costanzo@asufc.sanita.fvg.it)

Ordinanza n. 01R/2021(2023)/ASUFC del 28/07/2023

### **REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA n. 01/2021/ASUFC DEL 11/05/2021 CON RIPRESA DEL MONITORAGGIO EX ART. 59, LETTERE b), c) E d) DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/627 E CONSEGUENTE RIAPERTURA DELLE ZONE "01UD - PORTO BUSO DI SOTTO", "02UD - S. ANDREA", "03UD - BRACCHETTI", COME CLASSIFICATE DALLA DGR FVG 1925/2022**

### **IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE**

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ed in particolare, le previsioni per le Autorità Competenti in relazione alle azioni in caso di sospetta non conformità o accertata non conformità come previsto dall'articolo 137 comma 2 "Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell'attuazione" e dall'articolo 138 "Azioni in caso di accertata non conformità" comma 2 dello stesso Regolamento;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

**VISTA** la Legge Regionale 13 luglio 1981, n.43;

**VISTA** la D.G.R. Friuli Venezia Giulia n.264 del 09 febbraio 2018 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Approvazione del nuovo protocollo d'intesa", che prevede l'alternanza dei controlli analitici ufficiali e in autocontrollo ed il c.d. fermo volontario dalla giornata del prelievo;

**VISTA** la D.G.R. Friuli Venezia Giulia n.1925 del 16 dicembre 2022 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (UE) 2017/625 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Riclassificazione triennale delle zone.";

**VISTE** le Linee Guida CEFAS "*Microbiological monitoring of bivalve mollusc harvesting areas - Guide to good practice technical application*", ultima edizione 2017 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che con propria ordinanza n. 01/2021/ASUFC del 11/05/2021 vige il divieto di raccolta ai fini dell'immissione al consumo umano dei molluschi bivalvi vivi estratti dalle seguenti zone dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia ZONA 01UD – PORTO BUSO DI SOTTO, 02UD – SANT'ANDREA, 03UD – BRACCHETTI, 05UD – TERRAZZA, 06UD – COLONIA e 07UD – KURSAL;

**CONSIDERATO** che il Regolamento (UE) 2019/627 prevede all'Art. 63 comma 1 che "*le autorità competenti possono riaprire una zona di produzione o di stabulazione chiusa unicamente se le norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi risultano nuovamente conformi alle pertinenti prescrizioni di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo V, del Regolamento (CE) n. 853/2004 e non presentano altri rischi per la salute umana*";

**CONSIDERATO** che la D.G.R. Friuli Venezia Giulia n.1925 del 16 dicembre 2022 al punto 5.5 prevede che "*la revoca delle misure restrittive, impartite dall'Autorità Competente per motivi diversi dalle non conformità di carattere microbiologico, chimico e biotossicologico, e la conseguente ripresa dell'attività produttiva nella zona interessata, sopraggiunge in seguito ad un periodo di campionamento effettuato con idonea frequenza. Tale campionamento, previa verifica dello stato di eventuali nuovi fonti inquinanti, deve avere inizio almeno due mesi prima della ripresa delle attività produttive e di raccolta con frequenza quindicinale e per le ricerche e con le modalità previste al punto 2 della parte C di questo allegato. Successivamente dovrà proseguire per ulteriori due mesi con frequenza mensile. Al termine di tale periodo la zona interessata rientra nelle normali frequenze di campionamento previste da queste Linee Guida*";

**PRESO ATTO** che le analisi di laboratorio eseguite in Controllo Ufficiale per il riesame della zona "01UD – PORTO BUSO DI SOTTO" già Zona (A) individuata in Allegato A alla D.G.R. FVG n. 1925 del 16 dicembre 2022 e di cui al rapporto di prova n. 23AT4PN-U/619 del 18/05/2023 (verbale di invio campioni n. 060206-2300013801B del 15/05/2023) dell'IZS delle Venezie SCT4 Struttura complessa territoriale di Pordenone e Udine sede di Cordenons (PN) hanno evidenziato il superamento dei limiti microbiologici previsti per la zona A per la presenza di *Escherichia coli* in misura di 2.400 MPN/100g nei molluschi bivalvi vivi della specie *Chamelea gallina*, ma che le successive analisi di laboratorio di cui ai rapporti di prova n. 23AT4PN-U/699 del 01/06/2023 (verbale di invio campioni n. 060206-2300015501B del 29/05/2023), n. 23AT4PN-U/763 del 14/06/2023 (verbale di invio campioni n. 060206-2300017201B del 12/06/2023) e n. 23AT4PN-U/841 del 28/06/2023 (verbale di invio campioni n. 060206-2300018601B del 27/06/2023) hanno evidenziato il rispetto dei limiti microbiologici previsti per la zona di classe A come definito dall'Art. 53 del Regolamento (UE) 2019/627 e l'assenza di *Salmonella spp.* in 25g di polpa e liquido intervalvare come indicato nell'Allegato A alla D.G.R. FVG 1925 del 16 dicembre 2022, per i molluschi bivalvi della stessa specie;

**CONSIDERATO** che il Regolamento (UE) 2019/627 prevede all'Art. 53 comma 5 che "*nel valutare i risultati per il periodo di riesame fissato per mantenere una zona nella classe A, le autorità competenti possono decidere, in base a una valutazione del rischio a seguito di un'inchiesta, di non tenere conto di un risultato anomalo che supera il livello di 700 E. coli per 100 g di polpa e liquido intervalvare*" e che i dati raccolti, tra cui quelli relativi ai campionamenti effettuati da ARPA FVG nei giorni 18/04/2023, 17/05/2023 e 13/06/2023 delle acque di balneazione nelle stazioni di campionamento (UD20 e GO22) limitrofe alla zona "01UD – PORTO BUSO DI SOTTO" risultati sempre conformi, alla luce della multifattorialità di

pressioni che insistono sull'ambiente lagunare e costiero del FVG e delle precipitazioni abbondanti verificatesi nei cinque giorni immediatamente precedenti a quello del campionamento, consentono di non tener conto del campionamento effettuato in data 15/05/2023 considerandolo non pienamente rappresentativo dello stato sanitario dei molluschi presenti (ferma restando la possibilità di un nuovo riesame per la classificazione della zona qualora i dati dei futuri campionamenti ai fini del monitoraggio per la raccolta dei molluschi bivalvi vivi indichino un andamento sfavorevole dei risultati);

**PRESO ATTO** che le analisi di laboratorio eseguite in Controllo Ufficiale per il riesame della zona "02UD – S.ANDREA" già Zona (A) individuata in Allegato A alla D.G.R. FVG n. 1925 del 16 dicembre 2022 e di cui ai rapporti di prova n. 23AT4PN-U/620 del 18/05/2023 (verbale di invio campioni n. 060206-2300013701B del 15/05/2023), n. 23AT4PN-U/698 del 01/06/2023 (verbale di invio campioni n. 060206-2300015601B del 29/05/2023), n. 23AT4PN-U/764 del 14/06/2023 (verbale di invio campioni n. 060206-2300017301B del 12/06/2023) e n. 23AT4PN-U/842 del 29/06/2023 (verbale di invio campioni n. 060206-2300018701B del 27/06/2023) dell'IZS delle Venezie SCT4 Struttura complessa territoriale di Pordenone e Udine sede di Cordenons (PN) evidenziano il rispetto dei limiti microbiologici previsti per la zona di classe A come definito dall'Art. 53 del Regolamento (UE) 2019/627 e l'assenza di *Salmonella* spp. in 25g di polpa e liquido intervalvare come indicato nell'Allegato A alla D.G.R. FVG 1925 del 16 dicembre 2022, per i molluschi bivalvi vivi della specie *Chamelea gallina* ivi estratti;

**PRESO ATTO** che le analisi di laboratorio eseguite in Controllo Ufficiale per il riesame della zona "03UD – BRACCETTI" già Zona (A) individuata in Allegato A alla D.G.R. FVG n. 1925 del 16 dicembre 2022 e di cui ai rapporti di prova n. 23AT4PN-U/621 del 18/05/2023 (verbale di invio campioni n. 060206-2300013401B del 15/05/2023), n. 23AT4PN-U/697 del 01/06/2023 (verbale di invio campioni n. 060206-2300015701B del 29/05/2023), n. 23AT4PN-U/765 del 14/06/2023 (verbale di invio campioni n. 060206-2300017401B del 12/06/2023) e n. 23AT4PN-U/843 del 28/06/2023 (verbale di invio campioni n. 060206-2300018801B del 27/06/2023) dell'IZS delle Venezie SCT4 Struttura complessa territoriale di Pordenone e Udine sede di Cordenons (PN) evidenziano il rispetto dei limiti microbiologici previsti per la zona di classe A come definito dall'Art. 53 del Regolamento (UE) 2019/627 e l'assenza di *Salmonella* spp. in 25g di polpa e liquido intervalvare come indicato nell'Allegato A alla D.G.R. FVG 1925 del 16 dicembre 2022, per i molluschi bivalvi vivi della specie *Chamelea gallina* ivi estratti;

**ATTESO** che a seguito dei risultati acquisiti può ritenersi ripristinata la condizione microbiologica di zona A nelle zone "01UD – PORTO BUSO DI SOTTO", "02UD – SANT'ANDREA" e "03UD – BRACCETTI" e conseguentemente può ritenersi consentita la revoca parziale dell'Ordinanza n. 01/2021/ASUFC del 11/05/2021;

## REVOCA PARZIALMENTE L'ORDINANZA

n. 01/2021/ASUFC del 11/05/2021

1. Sono conseguentemente consentite la raccolta, commercializzazione e l'immissione al consumo alle condizioni delle zone di tipo "A" dei molluschi bivalvi vivi estratti dalle acque dell'arco costiero della Regione Friuli Venezia Giulia – Zone "01UD – PORTO BUSO DI SOTTO", "02UD – SANT'ANDREA" e "03UD – BRACCETTI".
2. Permane la chiusura con conseguente divieto di raccolta dei molluschi bivalvi vivi ai fini dell'immissione per il consumo umano, delle zone "05UD – TERRAZZA", "06UD – COLONIA" e "07UD – KURSAL" come da Ordinanza n. 01/2021/ASUFC del 11/05/2021, la revoca completa della quale comporterà l'esecuzione di campionamenti preventivi nelle zone ancora chiuse secondo quanto indicato al punto 5.5 la D.G.R. Friuli Venezia Giulia n.1925 del 16 dicembre 2022 e come segnatamente previsto dal punto 3.12 "Seasonability of sampling" di CEFAS *Microbiological monitoring of bivalve mollusc harvesting areas – Guide to good practice technical application*, ultima edizione 2017 e s.m.i., fatte salve ulteriori indicazioni da parte di linee guida tecniche nazionali ed internazionali e diverse valutazioni della Task Force regionale per le indagini sanitarie di cui al Decreto 1996/SPS dd. 20/11/2020 del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria FVG.

3. Gli Agenti della forza pubblica e gli Operatori Tecnici di Vigilanza sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza che entra immediatamente in vigore il giorno della notifica.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DELLA SOC

**Dott.ssa Raffaella Riu**

*(documento sottoscritto con firma digitale ex d.lgs. 82/2005)*